



Alla 2° Commissione Consiliare – Consiglio Regionale della Toscana

Alla 4° Commissione Consiliare – Consiglio Regionale della Toscana

Oggetto: Parere WWF sulla proposta di Deliberazione n. 508 “Legge 157/1992, articolo 14 comma 7. Proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale

NOTE GENERALI

Giunti finalmente, con oltre 10 anni di ritardo rispetto alla scadenza normativa prevista, al rinnovo del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, non possiamo come WWF non rilevare come il testo proposto sia estremamente deludente.

Nel contesto di una situazione ambientale sempre più critica, nell’era ormai di stravolgenti cambiamenti climatici, con conseguenti impatti inevitabili su flora e fauna, ancora scarsamente prevedibili nella loro purtroppo gravità, che si accompagnano ad un progressivo ed inesorabile aumento complessivo degli impatti delle attività umane sugli ecosistemi, speravamo che un nuovo PFVR avrebbe segnato una svolta nella gestione e conservazione della fauna selvatica sul territorio regionale.

Invece, quello che troviamo nel Piano proposto, sostanzialmente è:

- una fotografia dell’esistente (con anche varie inesattezze – vedasi sotto) per quanto riguarda la destinazione differenziata del territorio, con una superficie protetta che non aumenta di un mq;
- un tentativo concomitante di aumentare, piuttosto che di contenere un’attività venatoria, di cui la Regione tende in tutti i documenti, da cui il PFVR è costituito, a nascondere gli impatti ed anzi a magnificare fantomatici effetti positivi;
- l’assenza di qualsiasi proposta per aumentare il livello di tutela delle specie in difficoltà.

Citando l’importanza della presenza di microambienti aperti prativi o parzialmente cespugliati, nell’ambito delle aree boscate (documento di pianificazione p. 9), si arriva sorprendentemente a descrivere gli appostamenti fissi di caccia come “*oasi di biodiversità*” ed a compiacersi del fatto che sul nostro territorio regionale ve ne sono così tanti. Citiamo letteralmente dal documento di pianificazione p. 9: *Per comprendere l’importanza e la grandezza delle ricadute positive in termini di conservazione della biodiversità, generato dei cacciatori, basti pensare che solamente in regione Toscana sono presenti ed attivi oltre 12 mila appostamenti fissi di caccia*. Tale dichiarazione è inaccettabile e insostenibile, dal momento che completamente e volutamente dimentica quello che è l’effetto di tali appostamenti sull’avifauna, impatto per il quale, a nostro avviso, il PFVR dovrebbe porsi proprio come uno degli obiettivi principali quello di ridurre il numero degli appostamenti fissi e temporanei, che caratterizzano l’esercizio della caccia sul nostro territorio, piuttosto che quello di promuovere tale tipo di caccia, che ha effetti gravissimi sull’avifauna migratoria, patrimonio internazionale e sempre più minacciato ed in difficoltà.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
WWF Italia ETS
Via Po, 25/c
00198 Roma

Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 02121111005

Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890ADZ.

Iscritto al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS)



Si dichiara (documento di pianificazione p.6) che *“le misure comunitarie rivolte alla tutela dell’ambiente e al ripristino di determinati livelli di biodiversità gettano anche sulla caccia una luce nuova, interpretandola non tanto come un’attività di prelievo quanto piuttosto come un’attività di monitoraggio che funziona da cartina di tornasole sull’effettivo stato di salute di (almeno) quella vasta area naturale soggetta in Toscana a caccia programmata”*. Interpretazione senza dubbio legittima, ma su cui ci sentiamo di dissentire fortemente, dal momento che ci sono ben altri sistemi di efficace monitoraggio della fauna selvatica, che non comprendono l’uccisione ed il prelievo e sicuramente sono più salutari per lo status delle popolazioni che si vuole monitorare.

Alla luce di queste premesse e di quanto nel Piano si dispone, dobbiamo constatare come il provvedimento proposto sarebbe più correttamente da nominarsi Piano Venatorio Regionale piuttosto che Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

Risulta in questo senso difficile emendare puntualmente un testo, di cui ci sembra erronea la stessa impostazione di base.

Qui di seguito metteremo in luce alcuni degli aspetti, che evidenziano a nostro avviso l’inidoneità del provvedimento proposto e quindi la necessità di una sua sostanziale modifica.

AREE PROTETTE e STRATEGIA EUROPEA PER LA BIODIVERSITÀ

Il Piano Faunistico-Venatorio, al di là di fumose dichiarazioni su miglioramenti ambientali e azioni simili di sostegno alla fauna selvatica, non prevede alcun aumento delle aree di effettiva tutela.

La quota di territorio regionale destinata attualmente alla protezione della fauna selvatica è di circa 484.315 ettari, pari al 23.0% della SAF regionale. Tale dato è esattamente lo stesso (23.0%) già indicato nel Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015. Sono quindi trascorsi 13 anni e nessun passo è stato fatto per aumentare le aree dedicate alla tutela della fauna.

Tutto questo è reso ancora più grave dal fatto che ci troviamo oggi in un contesto in cui la Regione dovrebbe, per norme e direttive superiori, ma anche, a nostro avviso, per chiara necessità ed urgenza, effettuare azioni volte a raggiungere gli obiettivi indicati dalla Strategia Europea per la Biodiversità, secondo la quale entro il 2030 dovremmo raggiungere il 30% di territorio protetto. È evidente come tale obiettivo sia del tutto disatteso da parte della Regione, quando si vada ad approvare un piano quinquennale (con scadenza proprio al 2030) che nulla prevede in questa direzione.

A questo si aggiunge la necessità da parte della Regione di ottemperare ai dettami anche della Nature Restoration Law, anch’essa norma europea e anch’essa del tutto ignorata nel provvedimento in esame dalla Regione Toscana.

Gli unici riferimenti nel Documento di Pianificazione alla Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 e alla Nature Restoration Law sono i seguenti:

P. 31 - Le ZRC dovrebbero inoltre rappresentare delle aree su cui realizzare interventi pilota di miglioramento ambientale sfruttando le indicazioni e le opportunità economiche date dalla nuova PAC 2023-2027, dalla Strategia Nazionale Forestale, dalla Strategia Comunitaria sulla Biodiversità 2030 e dal Nature Restoration



Law, o addirittura costituire delle aree sperimentali per la messa a punto di misure più efficaci per la salvaguardia ed il ripristino della biodiversità agricola e faunistica.

P. 34 (ancora in paragrafo riguardante le ZRC) - realizzazione da parte degli ATC di interventi pilota di miglioramento ambientale sfruttando le misure previste dalla nuova PAC, dalla Strategia Nazionale Forestale, dalla Strategia Comunitaria sulla Biodiversità 2030, dal Complemento Strategico Regionale e dal Nature Restoration Law, o di progetti sperimentali per la messa a punto di misure più efficaci per la salvaguardia ed il ripristino della biodiversità agricola e faunistica

P. 53 - Tra le varie proposte è anche prevista la possibilità di realizzare, da parte degli enti gestori del territorio a caccia programmata (ATC), degli istituti faunistici pubblici e privati, anche in collaborazione con enti quali ENCI, Associazioni, Università, etc., progetti specifici tesi alla reintroduzione, gestione e conservazione della piccola selvaggina stanziale attraverso convenzioni specifiche finalizzate a tale scopo. La Regione Toscana, con il contributo degli ATC, potrà impegnarsi, in presenza di risorse, a sostenere un fondo annuale per il finanziamento di progetti di conservazione degli habitat e delle specie di interesse venatorio attraverso anche le risorse derivanti dalla PAC, dalla Strategia Comunitaria sulla Biodiversità 2030 e dal Nature restoration law. Il finanziamento sarà erogato sulla base di graduatorie a seguito della valutazione dei progetti proposti. I progetti potranno essere presentati dai soggetti gestori del TCP e dagli istituti faunistici pubblici e privati nonché dalle singole associazioni venatorie.

Per quanto riguarda quindi i riferimenti alla Strategia Europea per la Biodiversità e alla Nature Restoration Law, In tutti i (pochi) casi si tratta di azioni non solo minimali (e non commisurate all'obiettivo suddetto), ma anche limitate ad istituti prettamente venatori, come le zone di ripopolamento e cattura, o a territori gestiti secondo i canoni della caccia programmata. Niente si dice, e tantomeno si fa, sulle vere aree protette finalizzate alla reale tutela delle specie selvatiche.

E non solo non si pone in divieto di caccia nulla in più rispetto a quanto è già attualmente previsto, ma niente si fa neppure per migliorare lo stato di tutela dal punto di vista faunistico delle aree già inserite nel novero delle aree Natura 2000, pur se non in divieto di caccia. Per comprendere quale sia il carico dell'attività venatoria su queste aree, che sono state individuate come aree di importanza comunitaria per la conservazione della biodiversità, si pensi che vi insistono addirittura 1830 appostamenti fissi di caccia (vedasi studio di incidenza p. 27-28), impatto al quale si somma quello degli appostamenti temporanei e della caccia vagante, difficilmente quantificabile, come la stessa Regione ammette nel PFVR (vedasi studio di incidenza p. 28).

La pochezza dell'attuale proposta di Piano Faunistico-Venatorio in tema di miglioramento dello stato di conservazione della fauna selvatica è evidente se si va a valutare cosa si dispone per specifiche aree di particolare rilevanza. Faremo solo alcuni esempi, ma situazioni simili sono assolutamente molteplici e rinvenibili diffusamente sul nostro territorio.

- Padule di Fucecchio:

Nella premessa generale della valutazione di incidenza (p. 28) si dichiara esplicitamente che:

"Ritornando agli appostamenti i maggiori impatti potenziali sui Siti sono ascrivibili: - Ad eventuali eccessive concentrazioni di autorizzazioni esistenti in un particolare sito. Questa situazione è legata alle peculiari



situazioni ambientali che favoriscono certi tipi di esercizio di caccia (Es. Acquatici in zone come il Padule di Fucecchio o il Lago e Padule di Massaciuccoli).”

Andando poi alla sezione specificamente dedicata al Padule di Fucecchio nella valutazione di incidenza (p. 200-204), troviamo che fra le criticità interne al sito è indicata la *“intensa attività venatoria praticata in gran parte del sito e insufficiente livello di controllo”* e, conseguentemente, fra i principali obiettivi di conservazione si pone la *“riduzione del disturbo antropico dovuto all’attività venatoria”*. Poi si dice anche che:

“L’avifauna del sito è inevitabilmente disturbata dall’attività venatoria, con particolare riguardo alle specie protette. Anche se la percentuale di abbattimenti casuali di specie protette è basso, è comunque possibile

- Incidenza certa nel disturbo alle specie protette durante il periodo dello svernamento.

- L’attività di allenamento e addestramento cani, in aree interne e limitrofe al Padule incide sulle specie ornitiche selvatiche che trovano rifugio nella vegetazione ripariale lungo fossi e canali.

- L’attività di ripopolamento massiccia nei mesi estivi modifica le relazioni a livello di rete trofica e incide sulle popolazioni dei predatori.

- Sono frequenti e diffusi fenomeni di bracconaggio.

- L’utilizzo “storico” del munizionamento in piombo ha originato un esteso e grave fenomeno di contaminazione con effetti di lungo periodo.

- La presenza, lungo il margine orientale del Sito, al confine dell’area protetta dell’Azienda Faunistico Venatoria Castelmartini impatta anche sulla ZPS del Padule di Fucecchio. “

Per infine concludere, con tanto di carattere in grassetto e sottolineato, che:

“L’attività venatoria è inclusa tra gli elementi considerati critici ed è correlata al raggiungimento degli obiettivi di conservazione indicati per il sito”.

Ma poi, quando si va a disporre le Misure di mitigazione (valutazione di incidenza p. 204), quindi l’unica indicazione operativa del PFVR, al di là di considerazioni teoriche e valutazioni conoscitive, si parla soltanto di:

- interventi volti alla riduzione della densità della specie cinghiale, al fine di contenere gli impatti causati sulla biodiversità, sulle coltivazioni agricole interne ed esterne al sito, e ai fini della prevenzione della diffusione della PSA.

- necessità di aumentare la vigilanza venatoria all’interno del sito, in quanto attualmente la vigilanza risulta insufficiente (ma senza indicare con quali modalità e risorse ciò sarà fatto)

- azioni di eradicazione delle specie aliene

Nulla quindi si fa (salvo un auspicato aumento della vigilanza, però non quantificato né dettagliato nelle modalità) per ridurre in modo effettivo l’impatto della caccia su questo fondamentale ecosistema, anche se tale impatto viene riconosciuto e sottolineato dalla stessa Regione.

Si ricorda a tale proposito come obiettivo prioritario datosi dalla stessa Regione Toscana nella sua Strategia regionale per la Biodiversità al 2020, approvata nel 2015 (10 anni fa !), era quello di un ampliamento dell’area protetta del Padule di Fucecchio. Sono passati 5 anni da quel 2020 e ancora non si dispone l’aumento di un metro dell’area protetta nel Padule.



- Lago e Padule di Massaciuccoli

Come già segnalato per quanto riguarda il Padule di Fucecchio, nella premessa generale della valutazione di incidenza (p. 28) si dichiara esplicitamente che: *“Ritornando agli appostamenti i maggiori impatti potenziali sui Siti sono ascrivibili: - Ad eventuali eccessive concentrazioni di autorizzazioni esistenti in un particolare sito. Questa situazione è legata alle peculiari situazioni ambientali che favoriscono certi tipi di esercizio di caccia (Es. Acquatici in zone come il Padule di Fucecchio o il Lago e Padule di Massaciuccoli).”*

Andando poi alla sezione specificamente dedicata al Lago e Padule di Massaciuccoli nella valutazione di incidenza (p. 153-158), troviamo che fra le criticità interne al sito è indicata la *“attività venatoria e conseguente disturbo (nell’area contigua), abbattimenti illegali (anche a carico del tarabuso, come recentemente accertato).”* Si afferma inoltre che: *“Circa il 35% della superficie del Sito ricade nell’area contigua e la restante parte nell’area interna del Parco regionale. Elevata densità degli appostamenti fissi ai palmipedi e ai trampolieri che causano disturbo alle specie acquatiche presenti nel periodo autunno invernale. Tra le criticità l’attività venatoria che si svolge nell’area contigua esercita un’azione di disturbo sulle specie e viene sottolineata la problematica del fenomeno del bracconaggio che va a incidere pesantemente anche su specie particolarmente protette di valore conservazionistico come il tarabuso.”*

Fra le misure di mitigazione nulla però si introduce sulla caccia se non il sostenere forme di prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio (senza specificare con quali modalità e risorse), limitandosi per il resto a citare le limitazioni del prelievo venatorio già per norma vigenti nelle Zone Speciali di Conservazione Speciale / Zone di Protezione Speciale e ponendo come misure di mitigazione aggiuntive per il resto solo forme di eradicazione delle specie aliene e di riduzione dei danni da cinghiale.

Anche in questo caso si evidenzia quindi chiaramente come non vi è nessuna intenzione e nessun tentativo di ridurre l’attuale impatto del prelievo venatorio neppure in aree particolarmente critiche da questo punto di vista.

- Stagni della Piana Fiorentina e Pratese

Nella sezione specificamente dedicata alla ZSC/ZPS Stagni della Piana Fiorentina e Pratese nella valutazione di incidenza (p. 248-253), troviamo che sia fra le criticità interne che fra le criticità esterne al Sito è indicata la *“attività venatoria”*, sottolineando come *“gran parte delle zone umide sono gestite a fini venatori”*.

Fra le misure di mitigazione nulla però si introduce sulla caccia se non il sostenere forme di Intensificazione della sorveglianza rispetto al bracconaggio e all'uso di bocconi avvelenati), limitandosi per il resto a citare le limitazioni del prelievo venatorio già per norma vigenti nelle Zone Speciali di Conservazione Speciale / Zone di Protezione Speciale e ponendo come misure di mitigazione aggiuntive, oltre al suddetto aumento della vigilanza, solo forme di eradicazione delle specie aliene e, curiosamente, di riduzione dei danni da cinghiale, che non risultano costituire un problema di rilievo in questa area.



Anche in questo caso si evidenzia quindi chiaramente come non vi è nessuna intenzione e nessun tentativo di ridurre l'attuale impatto del prelievo venatorio anche in aree dalla stessa Regione indicate come critiche.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

In accompagnamento al Piano viene prodotta una corposa sezione intitolata Valutazione di Incidenza, composta da oltre 600 pagine. Come si sa, tale tipo di valutazione deve essere fatta per Piani e Programmi che vadano potenzialmente ad incidere sullo stato di conservazione dei Siti Natura 2000, cioè quella rete di aree di particolare valenza naturalistica che sono stati riconosciute come di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva europea Habitat (Dir 92/43/CEE).

Tale valutazione risulta però in modalità e sostanza inadeguata e non correttamente effettuata. Pertanto essa non può essere come tale approvata.

Ciò in particolare per i seguenti motivi:

1) Quadro conoscitivo non aggiornato e completo per valori e pressioni – Obiettivi Internazionali di tutela

Nell'ambito del quadro conoscitivo di riferimento del Piano faunistico venatorio (Cap. 4) e quindi dello Studio di incidenza risulterebbe utile presentare un quadro aggiornato del Sistema delle Aree protette e Natura 2000.

Il processo di costruzione del Piano in oggetto ha avuto inizio alcuni anni fa, ma ciò non legittima evidentemente il fatto di contenere, al momento della sua approvazione, dati non aggiornati e superati.

Il quadro delle Aree protette e Natura 2000 appare infatti riferito ad alcuni anni fa (2022?) e non più aggiornato. Ad esempio il Piano indica la presenza di 3 Parchi provinciali, oggi ridotti a 2 per la trasformazione del Parco provinciale dei Monti Livornesi in Riserva regionale, e 46 Riserve oggi diventate 47. Le stesse 59 Aree Naturali protette di interesse locale ANPIL sono oggi ridotte a 53. Sono di conseguenza da aggiornare anche i dati relativi alla superficie delle Aree protette, divieto di caccia, ecc.

Risulta da integrare anche il dato relativo a Natura 2000, indicato con 158 siti e 774.468 ha e da aggiornare a 159 siti e 833.788 ha.

Il Piano faunistico venatorio riporta i dati relativi al DOA Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico del 2022, e sarebbe quindi da aggiornare con i dati relativi alla versione 2024 del DOA che riporta anche importanti dati gestionali e di prospettive future dei sistemi di Aree protette e Natura 2000.

L'analisi dei dati aggiornati e dell'evoluzione in corso del Sistema di Aree protette e Natura 2000, sia in termini di estensione che di strumenti di gestione, risulta fondamentale per la costruzione del Piano faunistico venatorio e per le valutazioni interne al Rapporto ambientale e allo Studio di incidenza.



Oltre ad un quadro non aggiornato per il PFV manca un'analisi del rapporto delle politiche di tutela del patrimonio naturalistico e della biodiversità di cui alla LR 30/2015, e con l'obiettivo 30/30 della Strategia europea per la biodiversità.

In questo senso il PFV, che si svilupperà per i prossimi anni, non può oggi non contenere una valutazione rispetto alle dinamiche in atto nel Sistema di Aree protette e Natura 2000 regionale. Ad esempio mancano riferimenti alla prossima approvazione dei Piani integrati dei 3 Parchi regionali (per il Parco della Maremma già adottato), piani che presentano in alcuni contesti forti elementi di criticità tra obiettivi nazionali e comunitari di tutela di habitat e specie di interesse comunitario e la permanenza di attività venatorie. E' questo il caso, ad esempio, della ZSC/ZPS Lago e Padule di Massaciuccoli, già Zona Ramsar, una delle aree di maggiore valore naturalistico ed avifaunistico della Toscana, ma per 1/3 e per gran parte dei canneti e degli specchi d'acqua della sua porzione settentrionale non tutelabile attraverso lo strumento di area parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per la presenza di una elevata pressione venatoria.

Per il Parco delle Alpi Apuane, pur con un aumento complessivo del parco, alcune proposte di deperimetrazione delle aree parco sono legate alle richieste del mondo venatorio.

Un nuovo Piano faunistico-venatorio dovrebbe affrontare con coraggio questi aspetti e dare una svolta verso la corretta e completa tutela di queste aree, invece che cristallizzare una situazione inaccettabile di impatto venatorio su zone cruciali per la biodiversità regionale.

L'obiettivo del 30% di aree tutelate da raggiungere entro il 2030 dovrebbe essere obiettivo primo del PFVR.

2) Fase di valutazione dei livelli di incidenza inappropriata e non coerente con riferimenti normativi e linee guida

La mancanza di un quadro aggiornato condiziona anche il Cap. 5 dello Studio di incidenza relativamente ai fattori di minaccia legati al settore venatorio e il Cap.6 relativi alle valutazioni dei livelli di incidenza.

In particolare non sono stati valorizzati i contenuti della Strategia regionale per la biodiversità, come approvata nel 2015 nell'ambito del PAER, e non sono stati considerati i quadri conoscitivi e i dati contenuti nei nuovi Piani di gestione e nelle nuove Misure di conservazione Natura 2000, così come nei Piani integrati dei Parchi, che se pur non ancora approvati sono in corso di approvazione e nella disponibilità della Regione Toscana e con dati aggiornati in termini di pressioni e minacce legati alle attività venatorie.

La mancata analisi dei dati disponibili su valori e pressioni è legata anche a strumenti già approvati e vigenti quali la Strategia regionale per la biodiversità, approvata nel 2015, o i diversi Piani di gestione approvati dagli Enti parco o dalla Regione negli ultimi anni. È il caso, ad esempio del Piano di gestione del Sito Natura 2000 Selva Pisana, i cui dati aggiornati, su specie, habitat, fattori di pressione e Misure di conservazione non sono stati considerati nell'analisi dei Siti e dei fattori di minaccia di cui ai Capp. 5 e 6 dello Studio di incidenza.

Per le schede valutative dei siti si riportano invece le vulnerabilità e criticità di cui alla DelGR 644/2004, ormai datata e superata con pressioni/minacce che a distanza di oltre 20 anni potrebbero essere state superate o risultare (più probabilmente) aumentate.

Risulta inoltre evidente che lo studio di incidenza in oggetto non contiene le valutazioni necessarie in base alla normativa e linee guida sulla Vinca a livello comunitario, nazionale e regionale, ed in particolare non rispetta i contenuti della Del.GR n.13 del 10 gennaio 2022 quale Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento



delle Linee guida nazionali né rispetta i contenuti delle stesse linee guida nazionali, di cui all'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 28 novembre 2019.

Lo studio di incidenza del PFV non può considerarsi tale anche in assenza di tale evoluzione normativa del 2022, non risultando coerente con i contenuti normativi e di linee guida vigenti prima del 2022.

L'unico riferimento ad un tentativo di valutazione dell'incidenza del PFV per ogni Sito è espressa, nel Cap.6, in modo sintetico non adeguato e non motivato nell'ambito delle schede descrittive dei Siti, senza alcun riferimento a singole specie o habitat e senza una chiara espressione della significatività dell'incidenza.

3) Assenza di chiara espressione della significatività dell'incidenza.

Ancor di più risulta l'inadeguatezza rispetto alle linee guida regionali ove la significatività deve essere espressa secondo specifici livelli codificati: NULLA (non significativa – non genera interferenze); BASSA (non significativa – lievi interferenze temporanee); MEDIA (significativa – mitigabile); ALTA (significativa – non mitigabile).

Lo stesso capitolo metodologico dello Studio di incidenza, elencando i riferimenti normativi utili alla redazione non ha citato, e infatti non ha applicato, il riferimento più importante dato dalla Del.GR n.13 del 10 gennaio 2022 Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali.

Mancano valutazioni degli effetti cumulativi del PFV su singole specie derivanti dalle pressioni e dallo stato di conservazione su più Siti Natura 2000, mancano gli effetti cumulativi su più Siti derivanti da pressioni venatorie esterne ai Siti, e manca l'analisi degli effetti cumulativi con altri piani o progetti.

Quello che è definito come Allegato 5 "Studio di incidenza" al Piano faunistico venatorio può dunque essere considerato soltanto come un documento propedeutico (e da aggiornare) ad una successiva elaborazione di uno Studio di incidenza appropriato, e come tale non può essere approvato, in associazione al Rapporto ambientale di VAS, come verrebbe fatto nel caso di una approvazione dell'attuale proposta di Piano faunistico venatorio. La discussione sull'approvazione del Piano faunistico venatorio deve pertanto essere posticipata fino alla redazione di una valida stesura della Vinca.

VALICHI MONTANI

La LN 157/92, e di conseguenza la LR 3/94, dispone il divieto di caccia per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione. Tale disposizione è di fondamentale importanza per la tutela dell'avifauna migratoria.

A fronte di questo obbligo, nella stesura del nuovo PFVR ci si sarebbe aspettati da parte della Regione un accurato studio finalizzato alla individuazione dei valichi montani e alla definizione di quali di essi sono interessati dalle rotte di migrazione.

A quanto risulta invece dal testo, e dalle risposte ad oggi forniteci dagli Uffici regionali, l'unica modalità di individuazione di tali valichi è stata quella di riferirsi ad una delibera (Del. C.R. n. 419/95) che la Regione stessa approvò per applicare in qualche modo il suddetto dettato normativo, nel lontano 1995 (trenta anni fa !), delibera che individuava meno di 20 valichi ai fini della loro tutela (Allegato 1° - Quadro conoscitivo,



parte I, pag 81-82). Si conferma, quindi, quanto è già in essere senza nessun approfondimento e verifica, che sarebbero doverosi e necessari, per la corretta applicazione delle normative vigenti.

Eppure le modalità per correttamente applicare la norma nazionale su questo aspetto sono state ben caratterizzate recentemente grazie ad un intervento del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, a seguito del quale è stato incaricato di tale funzione un Commissario ad acta, nella figura del Direttore dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che ha dapprima individuato, sulla base di un complesso studio non solo geografico ma anche della toponomastica dei luoghi, quali siano i valichi montani in Lombardia (definiti in oltre 900) e poi, grazie ad un altrettanto elaborato studio di valutazione dei dati provenienti dalle catture degli uccelli a fini scientifici, ma anche dei dati relativi alle localizzazioni degli appostamenti fissi di caccia e degli impianti di cattura degli uccelli a fini di richiamo, ha definito quali di questi debbano considerarsi significativamente interessati dalle rotte di migrazione (circa la metà, quasi 500).

In particolare, l'individuazione dei valichi montani è stata effettuata sulla base della geomorfologia e della toponomastica attraverso il seguente percorso (vedasi Documento Tecnico - Individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in Lombardia; ISPRA 2024):

- a) sono stati considerate come "valico" le depressioni presenti in un punto di un contrafforte montuoso che consentono il passaggio con minore difficoltà da una valle all'altra e che dunque sono ubicate in corrispondenza di una linea spartiacque;
- b) sono stati considerati come "montani" i valichi posti a quote uguali o superiori a 600 m s.l.m. e i valichi a quote inferiori ma ubicati all'interno di comuni il cui territorio in media superiore ai 600 metri s.l.m.

L'individuazione delle rotte di migrazione è stata effettuata prendendo in esame le aree per le quali si hanno informazioni circostanziate sulla presenza di uccelli migratori durante il periodo autunnale (migrazione post-riproduttiva). Per definire le aree di maggiore presenza di migratori si è proceduto attraverso le seguenti fasi:

- a) dalla banca dati ISPRA che custodisce i dati di inanellamento, sono stati selezionati i dati di cattura e di ricattura di uccelli migratori raccolti da inanellatori;
- b) dalla banca dati ISPRA che custodisce i dati di inanellamento, sono stati analizzati i dati di ricattura di uccelli migratori raccolti con modalità diverse dall'inanellamento;
- c) è stata analizzata la distribuzione delle strutture finalizzate al prelievo di uccelli migratori: appostamenti fissi di caccia, impianti di uccellagione, stazioni di inanellamento;
- d) il territorio regionale è stato suddiviso in celle utilizzando una griglia di 5 km di lato;
- e) per ogni cella della griglia si è verificata la presenza delle informazioni di cui ai punti a), b) e c);
- f) sono state individuate celle al cui interno ricadono dati indicatori della presenza di uccelli migratori;
- g) il risultato ottenuto è stato confrontato con le informazioni disponibili in letteratura.

Si è poi passati ad incrociare le due tipologie di dato.

Un percorso analogo deve essere quindi effettuato anche dalla Regione Toscana. Quanto attualmente previsto dal PFVR in tema di valichi montani è invece del tutto inadeguato ed evidentemente in contrasto con le normative nazionali superiori e con la stessa legge regionale in Toscana concernente il prelievo venatorio.



APPOSTAMENTI FISSI

Una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta nel nuovo Piano Faunistico Venatorio al tema degli appostamenti fissi. Si tratta infatti di un tipo di caccia di altissimo impatto su specie particolarmente vulnerabili, come l'avifauna migratoria. Pertanto il PFVR dovrebbe essere teso a ridurre piuttosto che ad incrementare questa tipologia di caccia.

Come indicato nel testo proposto, sono presenti in Toscana addirittura circa 12000 appostamenti fissi delle tre tipologie, "minuta fauna selvatica", "colombacci" e "palmipedi e trampolieri", sia in area naturale che artificiale.

In primis, per le tre tipologie il PFVR dovrebbe espressamente evidenziare come tali strutture debbano obbligatoriamente rispettare le normative ambientali ed in particolare l'aspetto urbanistico, l'aspetto della sicurezza sulla materia sismica e l'aspetto paesaggistico. A questo si aggiungano i vincoli aree natura 2000 e le rispettive valutazioni di incidenza. Per l'aspetto paesaggistico la suprema Corte si è recentemente espressa sul valore del paesaggio e sulla sua inderogabile necessità di tutela.

Tutto ciò al momento invece manca nel testo proposto.

Anzi, addirittura si propone una riduzione dell'accuratezza della valutazione di incidenza quando la costruzione di un nuovo appostamento fisso di caccia vada a collocarsi in aree della Rete Natura 2000, laddove si scrive (Documento di Pianificazione p. 50) che: *- per quanto riguarda le procedure VINCA per la costruzione di nuove strutture di appostamento fisso nelle aree Rete Natura 2000 e per le zone immediatamente poste al confine con esse per il raggio di metri 200, rilevato il notevole aggravio amministrativo che detta verifica comporta per i diversi Uffici dell'Ente decisamente non proporzionato alle dimensioni e all'importanza degli interventi, si prevede di introdurre d'intesa con il competente Settore VAS Vinca di Regione Toscana una serie di razionalizzazioni volte a semplificare per quanto possibile la compilazione delle istanze per lo screening di Vinca.*

Tale disposizione è inaccettabile ed andrebbe eliminata.

Anzi, la scelta corretta sarebbe quella di prevedere che nelle aree Natura 2000 non sia di per sé consentito prevedere nuove localizzazioni di appostamenti fissi.

Per ciò che concerne gli appostamenti fissi a colombacci preme evidenziare che il PFVR riporta più volte la necessità di garantire massima sicurezza in tutte le fasi di prelievo. Di conseguenza sembrerebbe logico e conseguente che lo stesso PFVR includesse opportune indicazioni sulla inammissibilità di strutture metalliche, quali quelle da cui sono composti molti di questi appostamenti, realizzate in modalità del tutto in contrasto con i livelli di sicurezza minimi da assicurare agli operatori. Alcune strutture vengono allestite a decine di metri da terra senza la minima verifica statica. Serve un cambio di passo al fine di rendere più sicure tali strutture. Senza una tale disposizione il PFVR risulta in evidente contrasto con le norme in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda gli appostamenti alla minuta fauna selvatica, il PFVR dovrebbe prevedere una serie di azioni al fine di affrontare i relativi punti più critici:



- Effettuare una verifica sulle distanze tra punto di allestimento e aree a divieto di caccia/protezione;
- Effettuare una verifica sulle vecchie autorizzazioni, che tutt'oggi mantengono con gli altri appostamenti autorizzati distanze troppo limitate. Tali situazioni risultano di particolare impatto, in quanto nessun animale in transito può superare questa linea di fuoco. Pertanto si dovrebbe rivalutare tutte le distanze fra appostamenti e modificare le situazioni non in linea con le distanze minime;
- Effettuare una verifica sulle modalità di gestione della vegetazione utilizzata nell'apprestamento del cosiddetto "giardino". Presenza di capitozzatura e taglio raso su porzioni boschive non sono accettabili ed in linea con le norme vigenti.
- Effettuare una verifica sull'utilizzo di specie vegetali invasive, per esempio bambù, pratica che si pone in totale contrasto con le norme.

Tali verifiche dovrebbero essere espressamente previste dal PFVR e dovrebbe essere prevista anche una scadenza temporale per la loro effettuazione da parte delle Polizie Provinciali.

Per ciò che concerne gli appostamenti fissi a Palmipedi e Trampolieri, è importante chiarire come tali strutture abbiano senza alcun dubbio un impatto ambientale rilevante sulla fauna che frequenta gli ambienti acquatici. Tale riscontro non è solo relativo alla pratica del prelievo stagionale ma anche a tutte le opere gestionali praticate durante l'anno. Si pensi ai movimenti terra, alla posa di tubazioni, agli attingimenti, alle piantumazioni, all'utilizzo di mezzi meccanici, ecc..

Dallo stesso Studio di Incidenza del PFVR (Allegato 5) nel capitolo 3.3.4 sugli appostamenti fissi viene inserito come potenziale impatto: *"nel caso degli appostamenti a palmipedi e trampolieri costruiti su laghi artificiali vi sono potenziali impatti derivanti da una non corretta gestione dei livelli idrici con potenziali conseguenze negative su vegetazione igrofila e fasi riproduttive delle specie ornitiche."* Nonostante ciò, il PFVR non suggerisce alcuna necessità di mitigazione, volta a garantire una regolazione idraulica compatibile con le esigenze ecologiche della vegetazione e della fauna nidificante. Si ritiene pertanto necessario integrare il PFVR con specifiche linee guida idrauliche per la gestione degli appostamenti in periodo riproduttivo.

Come già accennato sopra, i livelli di vigilanza sul territorio sono stati purtroppo sempre più ridotti negli anni e senza dubbio proprio gli ambienti acquatici soffrono maggiormente questa carenza, in quanto si tratta di aree più difficilmente raggiungibili e, di conseguenza, più complesse da controllare.

Anche in questo caso, come già accennato per la tipologia per la minuta fauna selvatica, è necessario effettuare una verifica sulle vecchie autorizzazioni che tutt'oggi mantengono con gli altri appostamenti autorizzati distanze troppo ridotte. Come già detto, tali situazioni risultano di particolare impatto, in quanto nessun animale in transito può superare questa linea di fuoco..

Inoltre il PFVR dovrebbe prevedere una politica di progressiva riduzione degli appostamenti fissi nelle aree umide ed in genere nelle zone di particolare importanza per la biodiversità, dove ancora insiste l'attività venatoria. Tale riduzione dovrebbe avvenire con la dismissione di un appostamento in caso di non rinnovo (per motivi di età o altro) da parte del titolare (senza quindi possibilità di cessione della titolarità) e con politiche di accorpamento di più titolari su un numero minore di appostamenti. Tale diminuzione della densità degli appostamenti è di vitale importanza per l'avifauna migratoria.



Nel PFVR invece si cita semplicemente un fenomeno in essere di progressiva riduzione numerica delle autorizzazioni di appostamenti per questioni di età dei cacciatori e nulla si dice sull'importanza di guidare e promuovere tale tendenza.

Unico riferimento è quanto segue (Documento di Pianificazione p. 50): *semmai dovrà esserci più attenzione nella distribuzione territoriale di tali autorizzazioni, sia nella complessiva revisione dei territori dove non sono collocabili appostamenti fissi, sia nell'evidenziare superfici particolari dove vi sia un indice elevato di appostamenti, soprattutto in corrispondenza di zone soggette a particolare tutela quali quelle comprese all'interno del perimetro di siti Rete Natura 2000.*

Ben poco rispetto all'importanza del tema.

CRITERI DI GESTIONE DELLA PICCOLA FAUNA STANZIALE

(Documento di Pianificazione p 52 e seguenti)

Si descrive ampiamente l'inutilità (compreso il relativo sperpero di soldi pubblici) e finanche la dannosità dei ripopolamenti di individui da allevamento, ma poi non si prende l'unico vero provvedimento che sul tema andrebbe preso, cioè vietare finalmente le azioni di ripopolamento con animali da allevamento, promuovendo soltanto le iniziative di promozione sul territorio di un incremento delle popolazioni naturali sul territorio.

Per quanto riguarda la caccia alla specie volpe, in particolare il controllo nella modalità della "caccia in tana", riteniamo questo prelievo eticamente inaccettabile e non supportato da dati scientifici di necessità e validità. Pertanto dovrebbe essere vietato.

CRITERI DI GESTIONE DEGLI UNGULATI

(Documento di Pianificazione p 65 e seguenti)

Passano gli anni, passano i decenni, ma la Regione Toscana continua a voler affrontare la problematica dei sovrannumeri di ungulati sostanzialmente solo con il prelievo venatorio che, come sappiamo, ne è stato il motivo di origine primo. Tale modalità in questi anni, nonostante la Regione Toscana abbia progressivamente aumentato in modo esponenziale le possibilità e modalità di prelievo (per quanto riguarda soggetti abilitati, periodi, orari, modalità di caccia, giungendo ad una situazione di totale e, a nostro avviso, molto pericolosa liberalizzazione quasi totale di queste pratiche), si è chiaramente dimostrata incapace di risolvere il problema.

Il nuovo PFVR dovrebbe invece promuovere maggiormente da una parte, ed in primis, la prevenzione e dall'altra, laddove ve ne sia effettiva necessità, l'utilizzo di metodiche alternative come le catture, che in particolare per il cinghiale hanno dimostrato in più realtà la loro efficacia, e anche esperimenti di sterilizzazione.

Insistere sull'abbattimento con il fucile come sostanziale unico mezzo di gestione condanna la nostra realtà territoriale a vedere immutata la problematica che si dice di voler affrontare, con le sue conseguenze su colture agricole, biodiversità, incidenti stradali, e a subire i danni a carico di tante specie che vengono



determinati dalla ubiquitaria diffusione della caccia in braccata (nonché il pericolo costante per l'incolumità dei cacciatori e degli altri cittadini, determinato da tali attività).

Lo sviluppo di una crescente filiera delle carni di selvatici (Documento di Pianificazione p 105 e seguenti) rischia in tal senso di peggiorare ulteriormente il circolo vizioso che, rispetto alla necessità di controllo delle popolazioni, favorisce in realtà il loro voluto mantenimento al fine del permettere il perpetuarsi di un florido prelievo. Inoltre, tale filiera affidata diffusamente ai cacciatori, sia pur "formati", ha evidenti risvolti di grave rischio a livello igienico-sanitario. Anche in tal senso sarebbe opportuno spostare questa filiera delle carni su quelle di animali catturati, in condizioni controllate e da personale idoneo, piuttosto che di animali abbattuti in modo non adeguatamente controllato.

CRITERI GESTIONALI PER LA MIGRATORIA

(Documento di Pianificazione p 80 e seguenti)

L'attuale testo del PFVR dà una lettura del tutto parziale e 'di parte' della realtà insistente sul territorio. In primis ciò avviene per quanto riguarda l'analisi di uno status delle popolazioni selvatiche che viene descritto come omogeneamente florido, mentre sappiamo bene come ci sono numerose criticità per buona parte delle specie migratrici. Inoltre, l'attività di caccia, ed in particolare la caccia da appostamento fisso, viene descritta unicamente come attività benefica e virtuosa per l'avifauna migratrice.

A pagina 82 del Documento di Pianificazione leggiamo che: *occorre superare la visione degli appostamenti fissi quali meri punti di prelievo della fauna selvatica riconsiderando e valorizzando tutte le positive ricadute positive per la gestione del territorio e della fauna. Gli appostamenti fissi assumono una forte valenza in termini di miglioramento ambientale dei contesti dove sono ubicati. Tralasciando l'esempio degli appostamenti su zone umide, anche per gli altri tipi di appostamento, l'approntamento del sito non può non passare da una serie di migliorie ambientali atte ad attirare la fauna migratoria a fronte di un prelievo contingentato e pienamente sostenibile come descritto ampiamente nel quadro conoscitivo.*

Ciò evidentemente non tiene conto innanzitutto delle modalità con cui tali "migliorie" sono apportate dai cacciatori (tagli vegetazionali non corretti, utilizzo di specie aliene, gestioni incongrue delle acque, ecc.) e poi di quella che è l'entità del prelievo.

Per quanto riguarda le indicazioni date per le singole specie, è chiaro come si tratta di interventi non sufficienti ad assicurare il recupero delle specie in difficoltà. Sostanzialmente si rimanda semplicemente a possibili diminuzioni dei carnieri complessivi e/o giornalieri per le specie in difficoltà, rimandando al calendario venatorio, mentre almeno per alcune specie, vedasi per esempio moriglione, moretta, pavoncella, combattente, tortora selvatica, la stessa allodola, andrebbe disposto il completo divieto di caccia, almeno per un congruo periodo, unico provvedimento davvero efficace per innalzare il livello di tutela della specie.

Non stiamo in questa sede ad approfondire tutti gli status delle singole specie, ma basta citare alcune situazioni per comprendere l'importanza di provvedimenti forti e immediati:



-Combattente - stato di conservazione sfavorevole a livello europeo e anche a scala globale. E' stato redatto un recente piano D'Azione Internazionale Multi-specie per la conservazione nell'Unione Europea dei limicoli nidificanti nelle praterie umide (2018-2028), che comprende il Combattente tra le specie target. È quindi evidente come sia necessario escludere questa specie per la sua tutela e conservazione dal piano di prelievo previsto dal piano faunistico venatorio regionale. La rarefazione degli habitat di zone umide in aree di pianura ha portato infatti ad un drastico declino degli ambienti idonei alla specie nel corso degli ultimi decenni. minacciato inoltre da inquinamento, bonifica di zone umide pianure alluvionali. influenza aviaria-botulismo-malaria aviaria, cambiamenti climatici globali con riduzione della popolazione nidificante, tutti fattori a cui va ad aggiungersi anche il prelievo venatorio.

- Allodola – In Italia popolazione in declino; in tutta Europa stato di conservazione cattivo. Fra le cause vi sono l'agricoltura intensiva, l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici, il cambiamento climatico che anticipa il taglio del foraggio e distrugge le prime covate, ai quali si aggiunge sui nostri territori il prelievo venatorio (attualmente concesso addirittura fino a 100 esemplari all'anno per cacciatore). La popolazione della specie presenta una variazione media annua in calo del 3,28% dal 2000 al 2020. In Lombardia si è registrata in 15 anni una diminuzione dell'80% delle coppie. In Italia e quindi anche in Toscana bisogna allinearsi al divieto di caccia deciso in altri paesi europei.

Considerazioni analoghe possono essere fatte per le altre specie su citate (e non solo).

In questo contesto, andrebbero intraprese azioni normative di tutela complessiva dell'avifauna, che potrebbero permettere una diffusa ripresa delle popolazioni. Fra questi citiamo:

- **il divieto dell'utilizzo di richiami vivi**
- **la riduzione delle giornate di caccia da 3 settimanali a scelta su 5 a 3 settimanali fisse per tutti**
- **la riduzione degli orari della giornata di caccia**
- **il divieto del munizionamento a piombo sul tutto il territorio regionale.**

Senza provvedimenti forti, la nostra fauna selvatica continuerà a soffrire in modo sempre più grave, con popolazioni sempre più in difficoltà a causa di un impatto abnorme del prelievo venatorio che va ad aggiungersi alle altre problematiche, quali la degradazione e depauperazione degli ambienti naturali, i cambiamenti climatici, le malattie epidemiche, l'agricoltura intensiva, ecc.

IMPATTO E PREDAZIONE DEL LUPO e GESTIONE DELLA SPECIE

(Documento di Pianificazione p. 101-102)

Si esprime come Associazione totale contrarietà ad ipotesi di piani di controllo numerico della popolazione del Lupo, sia pur eventualmente resi normativamente possibili dal processo di declassamento dello stato di protezione della specie, attualmente in corso. Il controllo con abbattimenti è infatti metodica assolutamente inadeguata ad affrontare le situazioni di "conflitto" fra Lupo e attività umane, che devono essere gestite con la prevenzione e non con la repressione. tale metodica crea infatti una serie di meccanismi di destabilizzazione a livello della territorialità e dei meccanismi di branco di questa specie, che possono aumentare piuttosto che ridurre il conflitto. La specie, inoltre, ha un fondamentale ruolo ecologico nel



controllo delle popolazioni di ungulati (sulla cui necessità la Regione non fa che insistere) e di conseguenza anche della peste suina. La Regione dovrebbe non rincorrere politiche di facciata come quella di sbandierare la possibilità di uccidere qualche esemplare (apertura che poi può portare a situazioni di incontrollata caccia alla specie, considerati i livelli di vigilanza sul territorio), ma operare con politiche serie di prevenzione, efficace indennizzo, formazione, informazione, lasciando, come già oggi in essere, la possibilità di procedere alla cattura e rimozione di esemplari solo in situazioni di eccezionalità (esemplari che abbiano dimostrato un'eccessiva predisposizione al contatto con l'uomo).

AREE PERCORSE DAL FUOCO

Con DL 8 settembre 2021, n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n. 266) sono state apportate una serie di modifiche alla Legge-quadro sugli incendi boschivi (n. 353 del 21 novembre 2000).

Ai sensi dell'art. 3 della disposizione sopra richiamata, rubricato "Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", è stato affidato al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFA) il compito di rilevare le aree percorse dal fuoco entro 45 giorni dall'estinzione dell'incendio e di provvedere, entro il primo aprile di ogni anno, a rendere disponibili tali aggiornamenti su apposito supporto digitale, affinché i Comuni possano provvedere alla pubblicazione degli stessi sui propri siti istituzionali.

La novella dispone inoltre che la pubblicazione degli aggiornamenti comporta "l'immediata e provvisoria applicazione" dei divieti previsti dall'art. 10, comma 1, della richiamata L. n. 353/2000 e delle relative sanzioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7.

La norma di modifica introduce, altresì, una serie di strumenti per consentire alle Regioni di esercitare azioni sostitutive in caso di inerzia dei Comuni nella pubblicazione degli elenchi.

Le Regioni hanno per tanto attualmente preventiva cognizione delle aree percorse dal fuoco, indicate negli aggiornamenti forniti dall'Arma dei Carabinieri, nelle quali vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria per i successivi dieci Anni.

I predetti aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet, direttamente gestito dal CUFA, <https://geoportale.incendiboschivi.it/>;

Al fine di favorire l'applicazione delle norme sopra richiamate, è necessario rendere edotti rispetto a tali aggiornamenti, i soggetti coinvolti nell'esercizio di tale pratica, gli addetti al controllo e i cittadini tutti.

Pertanto, nel PFVR deve essere specificamente ricordata la norma suddetta, sottolineando come il divieto di caccia è di durata di 10 anni (come recentemente confermato da sentenza della Corte Costituzionale) e non come ridotto dalla Regione Toscana, e inserita l'indicazione al sito internet "geoportale" sopra richiamato affinché i cacciatori e gli addetti alla vigilanza possano consultare gli elenchi aggiornati dei soprassuoli percorsi dal fuoco nei quali vige il divieto di caccia.

MUNIZIONAMENTO DI PIOMBO



Come più volte richiesto da ISPRA, il munizionamento di piombo dovrebbe essere vietato in tutte le forme di caccia, per i danni che l'intossicazione da piombo comporta per la fauna selvatica e, potenzialmente, per l'uomo. Andrebbe individuata una precisa e ravvicinata scadenza per arrivare a tale divieto.

PARERE ISPRA

Si fa presente come il parere dell'ISPRA relativo all'attuale proposta di PFVR sia datato 2021. Andrebbe quindi richiesta una nuova valutazione da parte dell'Istituto.

In conclusione, ricordiamo che la Costituzione Italiana, all'articolo 9, afferma che "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

L'attuale proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale della Toscana non risulta assolutamente muoversi in questa direzione e pertanto deve essere, nella sua forma attuale, respinto e sostanzialmente e diffusamente modificato.

Per il WWF:
Prof. Guido Scoccianti
Delegato regionale WWF per la Toscana

Firenze, 8 giugno 2025